



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 195

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Ostanel

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 E
ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 IN MERITO AL
RIUSO TEMPORANEO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 aprile 2023.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 E ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 IN MERITO AL RIUSO TEMPORANEO

Relazione:

La Regione Veneto, attraverso l'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017 introduce lo statuto del riuso temporaneo quale strumento al fine di contenere il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, attraverso iniziative che rispondano ad esigenze sociali o culturali del territorio di riferimento creando nuove occasioni di crescita, stimolando la creatività e la produzione culturale, insediando attività innovative nei comuni veneti, interrompendo processi di degrado in atto, restaurando le componenti originarie degradate e valorizzando i contesti locali.

In questi primi anni di applicazione della norma diverse sono state le esperienze di riuso nei comuni del Veneto, da ultimo quelle del Bando di Finanziamento promosso nel 2022 che ha permesso a 5 realtà locali di ottenere un contributo a fondo perduto per il recupero del patrimonio edilizio attraverso progetti ad impatto sociale e/o culturale.

L'applicazione della norma ha però evidenziato anche un suo difetto che con il presente Progetto di Legge si vuole risolvere: lo statuto del Riuso Temporaneo stabilisce che l'utilizzo temporaneo, come riportato nell'art. 8 comma 4 lettera c) della legge 14/2017, abbia una durata massima non superiore ai 5 anni.

Questo pone un limite significativo ai progetti di riattivazione sia in fase di start-up sia, a seguito di avvio dell'attività e verifica della sua sostenibilità, in fase di consolidamento.

Ciò impedisce il completo raggiungimento dell'obiettivo che la legge 14/2017 si pone e cioè di contrasto al consumo di suolo e, nella fattispecie dell'articolo 8, di recupero del patrimonio edilizio dismesso.

Con il presente progetto di legge, per risolvere tale criticità, si inserisce la possibilità di richiedere la variazione della destinazione d'uso laddove l'utilizzo temporaneo abbia dimostrato efficacia e sostenibilità.

La variazione della destinazione d'uso, in particolare, è applicabile nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 8 della legge 14/2017, punti b), c), d):

- b) la creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici;*
- c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco;*
- d) le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani.*

Per garantire la continuità delle attività insediate negli immobili oggetto di riuso temporaneo nel tempo intercorrente tra la richiesta di variazione e la sua applicazione, si prevede di utilizzare lo strumento della variante temporanea.

Il Progetto di Legge quindi si compone di 4 articoli.

Il primo articolo interviene sull'articolo 8 e nello specifico con il comma 1 si precisa che i volumi oggetto di riuso temporaneo possono essere anche all'interno di edifici pubblici, oltre a quelli privati; il comma 2 inserisce tra le "nature urbane" anche l'agricoltura urbana; il comma 3 specifica che il riuso

temporaneo non comporta variazione di destinazione d'uso; il comma 4 inserisce i commi 6 bis, che esclude il riuso temporaneo per attività pive di interesse pubblico, come per esempio sale giochi, sale scommesse e sale bingo, e il comma 6 ter che prevede che annualmente la Giunta Regionale emani un bando di finanziamento a sostegno delle attività di riuso temporaneo di interesse pubblico.

L'articolo 2 del progetto di legge introduce l'articolo 8 bis, che prevede la possibilità di cambio di destinazione d'uso per gli immobili oggetto di riuso temporaneo, come sopra descritto, previa presentazione di una relazione che dimostri l'interesse pubblico, positivamente valutata dal Comune.

L'articolo 3 modifica l'art. 14 bis della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 inserendo tra le motivazioni possibili per l'applicazione della variante temporanea anche la fattispecie del riuso temporaneo.

L'articolo 4 è la norma finanziaria.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 E ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 IN MERITO AL RIUSO TEMPORANEO

Art. 1 - Modifiche all'art. 8 della Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017 è inserito il seguente:

“1 bis. Il riuso temporaneo può riguardare anche volumi presenti all'interno di edifici pubblici. Il Comune individua il gestore dei beni immobiliari pubblici da concedere in uso temporaneo attraverso apposito bando o avviso pubblico.”

2. Al comma 2 lettera d) dopo le parole “parchi urbani” sono aggiunte le parole “e agricoltura urbana”.

3. Dopo il comma 3 dell'art.8 della Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017 è inserito il seguente:

“3 bis. Il riuso temporaneo non comporta il mutamento di destinazione d'uso delle unità immobiliari.”

4. Dopo il comma 6 dell'art.8 della Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. È in ogni caso escluso il riuso temporaneo per attività puramente commerciali, senza interesse pubblico, come, a titolo di esempio, sale giochi, sale scommesse e sale bingo.”

6 ter. Al fine di sostenere iniziative di riqualificazione urbana secondo quanto definito al comma 1 del presente articolo, la Giunta Regionale, con cadenza annuale, emana un Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative di riuso temporaneo di interesse pubblico”.

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 8 bis modifiche nella Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017.

1. Dopo l'articolo 8 della Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis - cambio di destinazione d'uso per gli immobili oggetto di interventi di riuso temporaneo.

1. In prossimità della scadenza della convenzione di cui al comma 5 dell'art. 8 o della relativa proroga, i proprietari degli immobili oggetto di riuso temporaneo o i soggetti aventi titolo possono richiedere la modifica della destinazione d'uso negli strumenti di programmazione urbanistica comunale nei casi previsti al comma 2 dell'art. 8 punti b), c) e d).

2. Al fine di non interrompere l'attività temporanea installata e di non compromettere buone pratiche di rigenerazione urbana e valorizzazione di immobili e spazi urbani, è concessa la variante temporanea come definita nell'art. 14 ter della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 nel periodo intercorrente tra la scadenza della convenzione e l'approvazione e adozione della prima variante di piano utile.

3. La modifica della destinazione d'uso e l'eventuale variante temporanea sono concesse previa presentazione da parte dei proprietari di una relazione comprovante l'interesse pubblico dell'attività insediata nonché gli obiettivi raggiunti e gli impatti generati nel periodo di attività attraverso lo strumento del riuso temporaneo, a cui segue una valutazione positiva da parte del Comune”.

Art. 3 - Modifiche all'art. 14 bis della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004.

1. Al comma 1 dell'art 14 bis della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 dopo il punto e) viene aggiunto il seguente: *“f) il cambio di destinazione d'uso temporaneo come definito all'art. 8 bis) della Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017”*.

Art. 4. - Norma finanziaria.

1. Per gli oneri di parte capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 75.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “assetto del territorio ed edilizia abitativa” Programma 01 “urbanistica e assetto del territorio” Titolo 2 “spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

INDICE

Art. 1 - modifiche all'art. 8 della Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017.	3
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 8 bis modifiche nella Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017.	3
Art. 3 - Modifiche all'art. 14 bis della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004.	4
Art 4. - Norma finanziaria.....	4